



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA IN 1^A CONVOCAZIONE

Estratto dal Verbale n° 10

Deliberazione n° 29/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ESERCIZIO 2020.

L'anno **Duemilaventi** addì **24** del mese di **luglio** dalle ore **09.00** in Tivoli, nella Sala Consiliare.

Ai sensi degli artt. 24 e 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, è stato convocato per oggi il Consiglio con invito alle seguenti persone:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. ASQUINI MASSIMILIANO | 16. MARINELLI ANGELO |
| 2. BALDACCI ALESSANDRO | 17. NAPOLEONI ANDREA |
| 3. BERNARDINI CLAUDIA | 18. ORIOFI VALENTINA |
| 4. CALDIRONI CARLO | 19. OSIMANI GIANFRANCO |
| 5. CAVALLO GIOVANNI | 20. OTTAVIANO TIZIANA |
| 6. CECCHETTI DOMENICO | 21. RICCI GIORGIO |
| 7. CHIMENTI FRANCESCA | 22. TERRALAVORO GABRIELE |
| 8. CHIOCCIA MANUELA | 23. TROPIANO VINCENZO |
| 9. CONTI MAURIZIO | 24. UNISONI FEDERICA |
| 10. CORBO PAMELA | |
| 11. DE SANTIS NELLO | |
| 12. DI LAURO EMANUELE | |
| 13. FIDANZA ALESSANDRA | |
| 14. FONTANA ALESSANDRO | |
| 15. MANTOVANI GIOVANNI | |

All'inizio della trattazione della presente risultano assenti i consiglieri:

CALDIRONI CARLO CAVALLO GIOVANNI CECCHETTI DOMENICO CORBO PAMELA
MANTOVANI GIOVANNI NAPOLEONI ANDREA OTTAVIANO TIZIANA TROPIANO VINCENZO

Si dà atto che è presente il Sindaco PROIETTI GIUSEPPE

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dr. RICCARDO RAPALLI

(Presenti n° 17)

Alle ore 14.50, riassunta la Presidenza, **Emanuele Di Lauro, Presidente del Consiglio Comunale**, dispone che si effettui l'appello per constatare il numero di consiglieri presenti in aula.

All'appello sono risultati **assenti i consiglieri**: 1) Caldironi, 2) Cavallo, 3) Cecchetti, 4) Corbo, 5) Mantovani, 6) Napoleoni, 7) Ottaviano, 8) Tropicano.

Si dà atto che è presente in aula il Sindaco, Giuseppe Proietti.

(Presenti n° 17)

Il Presidente Di Lauro, constatato che è presente in aula il numero legale di consiglieri, **dichiara riaperta la seduta**, e invita il Consiglio a discutere la proposta iscritta al **punto 2)** dell'O.d.g. della seduta odierna, concernente **“Approvazione Aliquote, Riduzioni e Detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'Esercizio 2020”**.

Interviene l'**Assessora Maria Rosaria Cecchetti con delega al Bilancio ed ai Tributi**, la quale illustra la proposta di deliberazione, nel seguente testo:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Preso atto che, ai sensi del comma 760 della Legge n. 160/2019 e dell'Art. 11, comma 1, lett. a), del regolamento IMU, l'imposta è ridotta al 75% di quanto dovuto per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10), nonché relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), su cui insiste un contratto di locazione regolarmente registrato a "**canone concordato**", di cui all'Art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 e ss.mm.ii., secondo lo schema di cui alla DGC n. 244 del 23.12.2015 (*Accordo Territoriale del 19.11.2015*);

Visto il comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, il quale prevede che: "**744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.**";

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

e) il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

f) il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;

Preso atto, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;*

Rilevato che l’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020:

“779. Per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;

Visto altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1,*

comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;

- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamati in particolare i commi 755 e 756, Art. unico, della Legge n. 160/2019, secondo cui:
*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con **espressa deliberazione del consiglio comunale**, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, **la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.**”;*

Dato atto che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad “abitazione principale” classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all'Art. 7, comma 1, del Regolamento IMU, **si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da

più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

infine, la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 del DPR n. 616/1977;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 17.07.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che la presente proposta di adozione delle aliquote IMU per l'anno corrente è stata redatta anche in relazione alle stringenti criticità di natura finanziaria che caratterizzano l'attuale bilancio comunale, con particolare attenzione all'esigenza di assicurare per l'anno corrente, dalle entrate tributarie dell'Ente, un adeguato gettito di cassa che garantisca l'erogazione dei servizi essenziali alla collettività;

Ritenuto, sulla base di quanto espresso in precedenza, di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | CATEGORIA CATASTALE | COEFF. RIVAL. | MOLTIPLICATORE | ALIQUOTA IMU % | NOTE |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 | gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | <i>ESENTE</i> | |
| Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio) | A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 0,40% | Detrazione fissa € 200,00 |
| Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO se il contribuente rispetta sia i parametri locali, sia quelli nazionali sul numero delle unità abitative possedute | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 0,53% | Base Imponibile RIDOTTA al 50% |
| Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO se il contribuente non rispetta i parametri nazionali sul numero delle unità abitative possedute | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 0,53% | |
| Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO per numero 3 contratti | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 0,50% | Imposta RIDOTTA al 25% del dovuto |
| Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO per i contratti successivi ai primi tre | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 1,06% | Imposta RIDOTTA al 25% del dovuto |
| Fabbricati a disposizione, locati e non locati | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 1,06% | |

| | | | | | |
|--|---|------|---------------------------|--------------|--|
| Uffici | A/10 | 1,05 | 80 | 1,06% | |
| Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni, ecc... | gruppo B | 1,05 | 140 | 1,06% | |
| Negozi | C/1 | 1,05 | 55 | 1,06% | |
| Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | C/3, C/4 e C/5 | 1,05 | 140 | 1,06% | |
| Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, ecc.. | gruppo D (escluso D/5) | 1,05 | 65 | 1,06% | di cui 0,76% riservato allo Stato |
| Istituto di credito, cambio e assicurazione | D/5 | 1,05 | 80 | 1,06% | di cui 0,76% riservato allo Stato |
| Fabbricati inventuti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | applicazione del Coeff. di Rivalutazione e del Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza | | | 0,10% | |
| Fabbricati Rurali ad uso strumentale utilizzati da Coltivatori diretti <i>di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e ss.mm.ii.</i> | A/6 e D/10 | 1,05 | 160 per A/6 & 65 per D/10 | 0 | |
| Terreni Agricoli | reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio | 1,25 | 135 | 0 | |
| Aree Fabbricabili | Valore di Mercato ai sensi della DGC n. del | | | 1,06% | |

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti:

- il parere tecnico del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere contabile del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- i commi da 738 a 783 della Legge n. 160/2019;
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento IMU;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. **DI prendere atto** che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI approvare** la proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU - per l'anno **2020** secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di riferimento, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile, secondo quanto disposto dai commi da 738 a 783, Art. unico, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii.:

| TIPOLOGIA DI IMMOBILE | CATEGORIA CATASTALE | COEFF. RIVAL. | MOLTIPLICATORE | ALIQUOTA IMU % | NOTE |
|---|---|---------------|----------------|----------------|--|
| Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 | gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | <i>ESENTE</i> | |
| Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio) | A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 0,40% | Detrazione fissa € 200,00 |
| Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO se il contribuente rispetta sia i parametri locali, sia quelli nazionali sul numero delle unità abitative possedute | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 0,53% | Base Imponibile RIDOTTA al 50% |
| Abitazione Principale in COMODATO GRATUITO se il contribuente non rispetta i parametri nazionali sul numero delle unità abitative possedute | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 0,53% | |
| Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO per numero 3 contratti | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 0,50% | Imposta RIDOTTA al 25% del dovuto |
| Fabbricati LOCATI a CANONE CONCORDATO per i contratti successivi ai primi tre | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 1,06% | Imposta RIDOTTA al 25% del dovuto |
| Fabbricati a disposizione, locati e non locati | gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7 | 1,05 | 160 | 1,06% | |
| Uffici | A/10 | 1,05 | 80 | 1,06% | |

| | | | | | |
|--|---|------|---------------------------|--------------|-----------------------------------|
| Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni, ecc... | gruppo B | 1,05 | 140 | 1,06% | |
| Negozi | C/1 | 1,05 | 55 | 1,06% | |
| Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro | C/3, C/4 e C/5 | 1,05 | 140 | 1,06% | |
| Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, ecc.. | gruppo D (escluso D/5) | 1,05 | 65 | 1,06% | di cui 0,76% riservato allo Stato |
| Istituto di credito, cambio e assicurazione | D/5 | 1,05 | 80 | 1,06% | di cui 0,76% riservato allo Stato |
| Fabbricati invenduti destinati dall'impresa costruttrice alla vendita | applicazione del Coeff. di Rivalutazione e del Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza | | | 0,10% | |
| Fabbricati Rurali ad uso strumentale utilizzati da Coltivatori diretti <i>di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e ss.mm.ii.</i> | A/6 e D/10 | 1,05 | 160 per A/6 & 65 per D/10 | 0 | |
| Terreni Agricoli | reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio | 1,25 | 135 | 0 | |
| Aree Fabbricabili | Valore di Mercato definiti annualmente dalla Giunta Comunale | | | 1,06% | |

3. **DI dare atto** che, ai sensi del comma 744, Art. unico, della Legge n. 160/2019, è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
4. **DI dare atto**, altresì, che, ai sensi del comma 746 della Legge n. 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, così come disciplinato all'Art. 7, comma 1, del Regolamento IMU, **si detraggono € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione**, fino a concorrenza del suo ammontare;
5. **DI prendere atto** che il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in "autoliquidazione", esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
6. **DI allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio Finanziario di Previsione, secondo quanto previsto dall'Art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;
7. **DI trasmettere** copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022

DELIBERA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.

Durante l'illustrazione della proposta entrano in aula i consiglieri Caldironi, Cavallo, Napoleoni e Ottaviano.

(Presenti n° 21)

Terminata l'illustrazione della proposta di deliberazione, **il Presidente Di Lauro** dichiara aperta la discussione generale.

Intervengono sull'argomento **il consigliere Fontana**, il quale esprime considerazioni generali, condivide in parte gli interventi fatti per le detrazioni, che saranno valutati successivamente e auspica interventi più decisi a contrasto dell'evasione dei tributi.

Poiché nessun altro consigliere chiede la parola, **il Presidente Di Lauro** dichiara chiusa la discussione generale ed invita l'Assessore alla replica.

Interviene l'**Assessora Maria Rosaria Cecchetti con delega al Bilancio ed ai Tributi**, la quale esprime ulteriori informazioni e precisazioni sulla proposta in discussione.

Successivamente, **il Presidente Di Lauro** invita il Consiglio alle dichiarazioni di voto sulla proposta in esame.

Intervengono sull'argomento **il consigliere Napoleoni**, il quale dichiara il voto di astensione; **il consigliere Terralavoro** si esprime a favore; **il consigliere Fontana** dichiara il voto di astensione.

Esce dall'aula il consigliere Asquini.

(Presenti n° 20)

Poiché nessun altro consigliere si esprime per dichiarazione di voto, **il Presidente Di Lauro**, sostituito il consigliere Asquini quale scrutatore uscito dall'aula con il consigliere Fontana, pone a votazione con voto palese, la proposta iscritta al **punto 2)** dell'O.d.g. della seduta odierna, concernente "**Approvazione Aliquote, Riduzioni e Detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'Esercizio 2020**", nel testo sopra riportato.

L'esito della votazione è il seguente:

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| Presenti | n° 20 | <i>(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)</i> |
| Votanti | n° 14 | |
| Voti Favorevoli | n° 14 | |
| Voti contrari | n° /// | |
| Astenuti | n° 6 | <i>(i consiglieri Caldironi, Chimenti, Chioccia, Fontana, Napoleoni e Ricci)</i> |

Il Presidente Di Lauro, proclama l'esito della votazione, in base alla quale la proposta iscritta al **punto 2)** dell'O.d.g. della seduta odierna, concernente "**Approvazione Aliquote, Riduzioni e Detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) per l'Esercizio 2020**", nel testo sopra riportato, **è approvata.**

Successivamente **il Presidente Di Lauro**, propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267.

| | | |
|------------------------|--------------|--|
| Presenti | n° 20 | <i>(n° 19 consiglieri ed il Sindaco)</i> |
| Votanti | n° 14 | |
| Voti Favorevoli | n° 14 | |
| Voti contrari | n° /// | |
| Astenuti | n° 6 | <i>(i consiglieri Caldironi, Chimenti, Chioccia, Fontana, Napoleoni e Ricci)</i> |

Il Presidente Di Lauro, proclama l'esito della votazione in base alla quale la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 **è approvata.**

**Quanto sopra come meglio riportato nel verbale di seduta
di cui alle videoregistrazioni digitali in atti.**

=====
=====



COMUNE DI TIVOLI

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ESERCIZIO 2020.**

In ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione indicata in oggetto, si esprime, ai sensi dell' art. 49 DEL d.Lgs 18/08/2000 n 267 parere **favorevole**

Il Dirigente del Settore II
Dr Riccardo Rapalli

Tivoli, li 15/07/2020

In ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione indicata in oggetto, si esprime, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 parere **favorevole**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Riccardo Rapalli

Tivoli, li 15/07/2020

il presente estratto verbale è stato dato per letto ed approvato seduta stante.

Il Presidente
EMANUELE DI LAURO

Il Vice Segretario Generale
RICCARDO RAPALLI

PUBBLICAZIONE

Della Deliberazione **29/2020**, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo.

Tivoli, lì 15/10/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____.

E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE